

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI, SPECCHIA, SIGNORELLI, PONTONE, SALERNO, INNAMORATO, IANNIELLO, FLORINO, VISIBELLI, MOLTISANTI, RASTRELLI, MISSERVILLE, PIERRI, GRASSI BERTAZZI, VENTRE, PUTIGNANO e PIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1991

Riconoscimento ai cittadini indigenti del diritto di esenzione dal pagamento del *ticket*

ONOREVOLI SENATORI. – Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ha abrogato la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8.

Per effetto di tale abrogazione, in sostanza, ai cittadini in condizione di indigenza non è più riconosciuto il diritto di esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (i cosiddetti *tickets*).

La legge n. 407 del 1990, inoltre, non ha previsto alcuna altra forma di intervento dello Stato per consentire ai cittadini indigenti di far fronte gratuitamente alle

spese sanitarie e ciò in palese contrasto con l'articolo 32 della Costituzione che testualmente recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti».

Il Parlamento ha abrogato la citata lettera *a*) dell'articolo 3 del decreto-legge n. 389 del 1989 con lo scopo di porre fine alla dispendiosa e clientelare concessione di esenzioni ai cittadini falsamente indigenti.

Il legislatore non ha però tenuto conto del fatto che in Italia, e soprattutto nelle regioni meridionali, vi sono moltissime famiglie di indigenti, costituite da disoccupati e sottoccupati e da addetti al settore

agricolo ove, da alcuni anni, anche a causa delle diverse avversità atmosferiche, i redditi familiari sono quasi inesistenti.

Il Ministro della sanità, di fronte alle numerose critiche rivolte al provvedimento e alle manifestazioni di protesta organizzate dai veri indigenti, ha inteso tranquillizzare i cittadini interessati sostenendo che al pagamento dei *tickets* che li riguardano dovrebbero provvedere i Comuni di residenza.

Ora, a parte che con la legge n. 407 del 1990 il Parlamento nulla ha disposto per assicurare ai Comuni i necessari mezzi finanziari per fare fronte a tale spesa, si è verificata una disparità di trattamento assolutamente intollerabile, atteso che le spese relative alle esenzioni a favore dei titolari di pensione con un determinato reddito nonché di altri soggetti gravano sul Servizio sanitario nazionale, mentre le stesse spese a favore degli indigenti dovrebbero essere considerate di carattere assistenziale e poste a carico dei Comuni, che non dispongono oggi di un elenco di indigenti e non

hanno potuto prevedere nei bilanci le necessarie spese.

Inoltre, è nota a tutti la situazione di difficoltà finanziaria in cui versano i Comuni, i quali, con i fondi che attualmente ricevono dalle Regioni per il settore dell'assistenza, non sono già oggi in grado di fare fronte alle diverse esigenze.

Con il presente disegno di legge si chiede il ripristino della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382.

Correlativamente, per provvedere alla esigenza di eliminare ogni abuso, si propone di eseguire gli accertamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 382 del 1989, prioritariamente nei confronti dei cittadini che, riconosciuti indigenti, usufruiranno dell'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria.

Periodici controlli in ordine alla sussistenza ed alla regolarità della condizione di indigenza riconosciuta dai Comuni potranno essere eseguiti dalle Regioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono soppressi i primi due periodi.

Art. 2.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Gli accertamenti fiscali previsti dal comma 4 sono eseguiti con priorità nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 1.

4-ter. Le Regioni possono effettuare periodici controlli sulla effettiva esistenza e sulla regolarità delle condizioni di indigenza riconosciute dai Comuni».